

Proposta di legge

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Centomila orti in toscana

Art. 2 - Limite al trattamento economico del personale pubblico

Art. 3 - Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

Art. 4 - Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici

Art. 5 - Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili

Art. 6 - Incentivazione per la redazione dei piani strutturali intercomunali. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014

Art. 7 - Contributo straordinario in favore della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa

Art. 8 - Viabilità. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 88/1998

Art. 9 - Abrogazioni

Art. 10 – Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale);

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Vista la legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015);

Considerato quanto segue:

1. A partire dal 2015, in forza del d. lgs. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014, la Regione approva un corpo normativo collegato alla legge di stabilità, con il quale possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio;

2. ai fini dell'attuazione dell'iniziativa "Centomila orti in Toscana", di cui al Programma di Governo per la X legislatura, si intende contribuire alla realizzazione di orti urbani intesi come centro organizzato di aggregazione e di scambio culturale fra persone di tutte le età e posti in aree ad elevato livello di urbanizzazione. È necessario sperimentare, in collaborazione con alcune amministrazioni locali che nel corso degli anni hanno già maturato esperienze in materia, un modello di orto urbano e promuoverne, successivamente, la realizzazione sul territorio regionale, prevedendo anche il coinvolgimento di Ente terre regionali toscane;

3 l'articolo 13, comma 3, del d.l. 66/2014, stabilisce che "Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente". L'ordinamento regionale è già adeguato a tale previsione con riferimento agli emolumenti determinati dalla Regione stessa, ma è necessaria un'integrazione normativa al fine di prevenire l'eventuale superamento del limite per effetto di meccanismi di cumulo;

4. L'attuale situazione di crisi economico-sociale rende necessari ulteriori interventi tesi ad assicurare un sostegno concreto alle persone che vivono particolari situazioni personali o di disagio, suscettibili di aggravarne le difficoltà finanziarie. In particolare sono necessari interventi di sostegno connessi alla presenza di minori disabili, consistenti nell'erogazione di un contributo finanziario annuale;

5. è opportuno modificare l'articolo 23 della l.r. 65/2014, che prevede forme di incentivazione per favorire la redazione dei piani strutturali intercomunali per i comuni che non sono obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale, consentendo anche ai comuni obbligati all'esercizio associato della funzione fondamentale relativa alla pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale di accedere alle misure regionali dirette ad incentivare la redazione dei piani strutturali intercomunali;

6. è opportuno rafforzare e supportare le capacità di analisi e di iniziativa della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime, cui la Regione Toscana è associata, con un contributo straordinario per l'anno 2016 in coerenza con quanto previsto dallo Statuto della CRPM;

7. nell'ambito di una complessiva razionalizzazione dell'impiego delle risorse regionali che si riflette anche sugli stanziamenti per la manutenzione della viabilità, è necessario ottimizzare e migliorare l'efficacia della spesa per la manutenzione ed il pronto intervento relativi alle strade

regionali;

8. al fine di evitare un'impugnazione governativa è opportuno abrogare la legge regionale 66/2015 il cui ambito temporale di applicazione era limitato all'anno 2015 e che ha già esaurito i suoi effetti;

9. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

approva la presente legge

Art. 1

Centomila orti in toscana

1. La Regione, in collaborazione con i Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli, Siena, Livorno, Grosseto e Lucca, definisce e sperimenta un modello di orto urbano da diffondere sul territorio regionale, nella cui gestione sono coinvolte prioritariamente strutture associative costituite da giovani.

2. Gli esiti della sperimentazione sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, che in particolare disciplina le modalità di erogazione dei contributi.

3. La Regione contribuisce alla realizzazione da parte dei comuni toscani di orti urbani, secondo il modello di cui al comma 1.

4. Le attività di cui ai commi 1 e 3 sono svolte con il supporto tecnico di Ente terre regionali toscane.

5. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di euro 950.000,00 per l'anno 2016 e di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

6. All'onere di spesa di cui al comma 5 si fa fronte con gli stanziamenti della missione di spesa n. 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma n. 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016, 2017 e 2018 secondo la seguente articolazione per importi e per anno:

anno 2016

- euro 850.000,00 Titolo II "Spese in conto capitale"

- euro 100.000,00 Titolo I "Spese correnti"

anno 2017

- euro 900.000,00 Titolo II "Spese in conto capitale"

- euro 100.000,00 Titolo I "Spese correnti"

anno 2018

- euro 900.000,00 Titolo II "Spese in conto capitale"

- euro 100.000,00 Titolo I "Spese correnti".

Art. 2

Limite al trattamento economico del personale pubblico

1. La Regione Toscana osserva il limite previsto dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, e di cumulo dei trattamenti economici e pensionistici a carico della finanza pubblica, effettuando le necessarie verifiche e apportando le eventuali riduzioni ai compensi erogati.

Art. 3

Misure di contenimento della spesa per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale

1. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale adottano misure di riduzione delle spese, in linea con le previsioni già contenute nella legge regionale 27 dicembre 2012, n. 81 (Misure urgenti di razionalizzazione della spesa sanitaria - Modifiche alla l.r. 51/2009, alla l.r. 40/2005 e alla l.r. 8/2006), nella legge regionale 24 dicembre 2013, n.77 (Legge finanziaria per l'anno 2014) e nella legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015) e in particolare procedono all'adozione di misure per il contenimento della spesa per il personale che, in conformità a quanto sancito dall'articolo 2, comma 71, della legge 3 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2010"), nonché dall'articolo 17, comma 3, del decreto- legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 73 della l. 191/2009, siano idonee a garantire che la spesa stessa non superi, a livello di area vasta, il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento.

2. Al fine di cui al comma 1 si considerano anche le spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

3. Ai fini dell'applicazione del comma 2 le spese per il personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per l'anno 2016, delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004.

4. Sono comunque fatte salve, e sono escluse, sia per l'anno 2004, sia per l'anno 2016, le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, nonché le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo 12 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 4

Budget economici per la farmaceutica e i dispositivi medici

1. Fermi restando i principi di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) e all'articolo 124 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 66

(Legge finanziaria per l'anno 2012) tenuto conto delle ulteriori misure adottate di razionalizzazione del settore sia a livello locale che nazionale, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale, la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'obiettivo di contenimento della spesa per l'anno 2016 per i farmaci e i dispositivi medici.

Art. 5

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili

1. La Regione, al fine di sostenere le famiglie con figli disabili minori di anni diciotto, istituisce un contributo annuale per il triennio 2016-2018 pari ad euro 700,00, a favore delle famiglie in possesso dei requisiti di cui al comma 4, per ogni minore disabile ed in presenza di un'accertata sussistenza nel disabile della condizione di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

2. Ai fini dell'erogazione del contributo è considerato minore anche il figlio che compie il diciottesimo anno di età nell'anno di riferimento del contributo.

3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi dal comune di residenza del richiedente a seguito di istanza presentata entro il 30 giugno di ciascun anno di riferimento del contributo. L'istanza di concessione del contributo è presentata dalla madre o dal padre del minore disabile, o da chi esercita la patria potestà. I contributi concessi sono comunicati alla Regione che provvede ai relativi pagamenti.

4. Requisiti per la concessione del contributo sono i seguenti:

- a) il genitore che presenta domanda deve far parte del medesimo nucleo familiare del figlio minore disabile per il quale è richiesto il contributo;
- b) sia il genitore sia il figlio minore disabile devono essere residenti in Toscana, in modo continuativo da almeno ventiquattro mesi, in strutture non occupate abusivamente, dalla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento del contributo;
- c) il genitore che presenta domanda e il figlio minore disabile devono far parte di un nucleo familiare convivente con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 29.999,00;
- d) il genitore che presenta la domanda non deve avere riportato condanne con sentenza definitiva per reati di associazione di tipo mafioso, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita di cui agli articoli 416 bis, 648 bis e 648 ter del codice penale.

5. Le istanze di concessione dei benefici sono redatte secondo uno schema-tipo approvato con decreto del dirigente regionale competente per materia e sono corredate da certificato comprovante l'handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992 e dall'attestazione ISEE aggiornata in corso di validità. La modulistica è pubblicata sul sito istituzionale della Regione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, stimati in euro 1.500.000,00 per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018 si fa fronte con gli stanziamenti della missione di spesa n. 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma n. 5 "Interventi per le famiglie" - Titolo I - "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016/2018.

Art. 6

Incentivazione per la redazione dei piani strutturali intercomunali. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 65/2014

1. Al comma 15 dell'articolo 23 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole “presente articolo” sono inserite le seguenti: “e all'articolo 24”.

Art. 7

Contributo straordinario in favore della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro 115.000,00 per l'anno 2016 in favore della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa (CPRM), cui la Regione Toscana è associata, al fine di rafforzarne e supportarne le capacità di analisi e di iniziativa per le politiche comunitarie in ragione dell'interesse regionale fissato dalle attività statutarie e per la realizzazione dagli obiettivi dell'Associazione.

2. Le condizioni e le modalità di concessione del contributo, sono definite in una deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri per il contributo di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della missione N. 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 2 “Segreteria generale” - Titolo I “spese correnti” del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016.

Art. 8

Viabilità. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 88/1998

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente: “I proventi derivanti dall'esercizio di tali funzioni sono destinati alle ulteriori spese di manutenzione e pronto intervento sulle strade regionali, rispetto a quanto destinato annualmente dal bilancio regionale e, per una somma complessiva massima di euro 500.000,00 annui, al concorso per le spese relative al personale della polizia provinciale, in proporzione ai chilometri di strade regionali, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle medesime.”.

2. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 23 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:

3 ter. Entro il mese di marzo di ciascun anno le province e la Città metropolitana comunicano alla struttura regionale competente, oltre alla stima dei proventi di cui al comma 3 per l'anno in corso ai fini della programmazione delle risorse regionali, la quota dei proventi di cui al comma 3 percepiti nell'anno precedente. Per tale quota, la comunicazione dà atto della quota di proventi già utilizzati e delle eventuali economie. Su proposta della provincia e previa autorizzazione della Giunta regionale, i proventi non utilizzati e le economie sono riutilizzate, entro l'anno successivo a quello

della comunicazione, per la manutenzione delle strade regionali ed il relativo pronto intervento.

3. Dopo il comma 3 ter dell'articolo 23 della l.r. 88/1998 è inserito il seguente:

"3 quater. Le somme non utilizzate entro l'anno successivo a quello della comunicazione di cui al comma 3 sono trasferite alla Regione nella misura del 50%, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3 medesimo, e vengono destinate alla gestione delle strade regionali. Il restante 50% è destinato ad interventi per la sicurezza stradale delle strade regionali da individuare con deliberazione della Giunta regionale, anche su proposta della Città metropolitana o delle province interessate. Con la stessa deliberazione viene stabilito anche il termine per la realizzazione degli interventi, alla scadenza del quale le somme residue sono trasferite alla Regione, anche attraverso equivalente riduzione dei trasferimenti annuali di cui al comma 3."

Art. 9
Abrogazioni

1. La legge regionale 14 settembre 2015, n. 66 (Disposizione per l'anno 2015 sul documento preliminare al bilancio e alla legge di stabilità. Modifiche alla l.r. 1/2015) e l'articolo 29 bis della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) sono abrogati.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e le sue disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2016.